

STATUTO

LA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NUSCO AV VICO F. S. GIOVANNI 1

Numero REA: AV - 182973

Codice fiscale: 02782520643

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

	- Legge 8 novembre 1991, n. 381;	
	- Legge 7 agosto 1997 n. 266, e dal:	
	- D. LGS. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	- che la cooperativa intende beneficiare di tutte le agevolazioni previste	
	dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare di quelle di cui al citato	
	D.LGS. 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 10 = SPESE	
	Sono a carico della società cooperativa le spese del presente atto	
	nonché quelle necessarie per la sua costituzione, le quali complessiva-	
	mente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro 900.00, (Euro no-	
	vantamila e centesimi zero).	
	Per le sottoscrizioni marginali al presente atto ed all'allegato statuto ven-	
	gono delegati i signori Berardi Adriano e Berardi Maria Adriana.	
	Quest'atto è stato da me letto, insieme all'allegato, ai comparenti, i quali	
	lo hanno approvato, dichiarandolo conforme alla loro volontà.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli dei quali occupa nove	
	pagine intere e parte della decima.	
	Viene sottoscritto alle ore dodici.	
	Firmato: Berardi Adriano - Berardi Maria Adriana - Konstantynovych Iryna	
	- Adam Jerzy Libera - Carbonara Marco - Francesco Pastore notaio - se-	
	gue sigillo notarile.	
	ALLEGATO "A" al n. 16.062 di raccolta	
	STATUTO	
	DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA " LA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE "	

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO		
Art. 1		
E' corrente una società denominata " LA STELLA SOCIETA' COOPERA-		
TIVA SOCIALE" , con adozione delle norme della società a responsabilità		
limitata ai sensi dell'art. 2522 comma 2 codice civile.		
Art. 2		
La Società ha sede legale in Nusco (AV) .		
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e di-		
pendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la		
sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.		
Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diver-		
so e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il		
domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è		
quello risultante dal libro soci.		
Art. 3		
La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050		
(duemilacinquanta).		
Art. 4		
La società, nel rispetto delle disposizioni di legge, con spirito mutualistico		
e senza fine speculativo, in relazione a quanto previsto dalla legge 381/91		
e successive modifiche e della normativa regionale, ha lo scopo di perse-		
guire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla in-		
tegrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali o-		
rientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di perso-		
ne e famiglie che vivono in situazione disagiate.		

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura-	
	no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi	
	altra forma che consenta la legislazione italiana ed in particolare dalla	
	Legge n. 142/2001 e successive proroghe e integrazioni.	
	La cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione privata e con spirito	
	di mutualità e fatte salve tutte le attività professionali protette, si propo-	
	ne di operare nella tipologia di cooperativa di tipo A e di tipo B.	
	Per la tipologia di tipo "A": erogazione di servizi socio-sanitari ed educati-	
	vi, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto	
	proprio o per conto terzi:	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati	
	tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di ac-	
	coglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro	
	cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- assistenza sociale e materiale ai minori nonché alle persone disagiate	
	ed in particolare anziani, minori a rischio, immigrati, nomadi, detenuti ed	
	ex detenuti a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri;	
	- animazione del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, bi-	

	bliblioteche, attività sportive, clownterapia, attività teatrali e musicali, corsi	
	di ballo latino-americano; servizi di sostegno e consulenza alla famiglia;	
	- servizi di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secon-	
	dario, integrazione scolastica per extracomunitari;	
	- sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche, servizio	
	hostess, organizzazione eventi culturali, musicali, sportivi, teatrali;	
	- vigilanza presso istituti scolastici, servizio mense scolastiche e distribu-	
	zione pasti;	
	- assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai	
	minori conviventi con madri in stato di detenzione;	
	- autonoleggio con autista per servizi connessi al trasporto di pazienti e	
	disabili;	
	- attività di servizi di pulizia, pubblicità itinerante e volantinaggio, giardi-	
	naggio e manutenzione verde pubblico;	
	- noleggio carrellati e distribuzione buste per raccolta differenziata ad enti	
	pubblici e/o privati;	
	- servizi di guardianeria e di vigilanza.	
	Per la tipologia di tipo "B" , la cooperativa può gestire qualsiasi attività di	
	impresa (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizi) desti-	
	nando una parte dei posti di lavoro così creati, almeno il 50%, a persone	
	che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro come invalidi fisici,	
	psichici, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti in trattamento psichiatrico,	
	minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare e condannati	
	ammessi alle misure alternative alla detenzione.	
	La società si propone, quindi, anche tramite i propri soci, a titolo esempi-	

	ficativo di:	
	- promuovere interventi per l'età adolescenziale giovanile, creando forme	
	di aggregazione extrascolastiche per l'area ragazzi e minori in genere in	
	conformità alla vigente normativa nazionale e regionale in merito;	
	- concorrere alla finalizzazione ed attuazione di progetti regionali, nazio-	
	nali e comunitari di prevenzione ed intervento per il recupero ed il reinseri-	
	mento sociale di tossicodipendenti, minori a rischio, anziani, handicappati,	
	soggetti diversamente abili;	
	- offrire interventi nel settore del tempo libero, soprattutto per i giovani,	
	con attività di animazione nei quartieri, in alberghi, nonché con gestioni di	
	centri sociali, laboratori artistici, artigianali, anche in collaborazione con	
	Enti Pubblici, privati o consorzi tra essi ed in regime convenzionato;	
	- offrire interventi nel campo del turismo per giovani ed anziani per la ge-	
	stione di soggiorni, campeggi, maneggi, casali o ritrovi di montagna, con-	
	tribuendo anche con Enti Pubblici o consorzi tra essi, ed anche mediante	
	la stipulazione di convenzioni o in appalto o in concessione;	
	- offrire servizi di gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi	
	pubblici e privati, giardini, prati e aree di pubblica utilità, oltre che di af-	
	fissione dei manifesti;	
	- gestione di attività di pesca sportiva;	
	- attività di trasformazione di prodotti agricoli;	
	- svolgere attività di segretariato sociale in genere, dando e ricevendo in-	
	formazioni ed assistenza a tossicodipendenti, ragazze madri, minori a ri-	
	schio, pensionati, favorire il reinserimento di emigrati nella vita sociale o	
	l'inserimento di immigrati ed extracomunitari, ecc.;	

	- fornire assistenza a centri specializzati per l'assistenza a drogati ed al-	
	colizzati.	
	Per il conseguimento dei suoi fini la società potrà esercitare anche le se-	
	guenti attività:	
	- organizzazione e gestione, sia direttamente che mediante affidamento a	
	terzi, di esercizi pubblici per la ristorazione e somministrazione al pubblico	
	di alimenti e bevande, quali locali e centri attrezzati o complessi polifun-	
	zionali, ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, pasticcerie,	
	gelaterie, enoteche, birrerie, bar, strutture destinate alla ricettività turi-	
	stica (bed and breakfast, ostelli ed affittacamere), impianti polivalenti per	
	lo svago, lo sport ed il tempo libero in genere, complessi turisti-	
	co-alberghieri, agriturismi, parchi di divertimento e punti di ristoro, locali	
	aperti al pubblico e simili;	
	- promozione di itinerari turistici, eno-gastronomici e comunque legati alla	
	promozione di prodotti tipici, con possibilità di svolgere tutte le attività	
	accessorie, connesse e complementari;	
	- commercio dei prodotti realizzati mediante le attività di laboratorio arti-	
	gianale ed artistico;	
	- ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili ed industriali,	
	posa in opera di pavimenti, di rivestimenti interni ed esterni, di manufatti	
	in muratura, attività di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura,	
	plafonatura, stucchi e decorazioni, posa in opera di manufatti lignei, pla-	
	stici, metallici e vetrosi, impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici,	
	l'installazione di barriere antincendio ed antirumore;	
	- esecuzione di lavori di sistemazione agraria e forestale, di verde pubbli-	

	co, privato e relativo arredo urbano;	
	- prestazione di servizi di pulizia e manutenzione di fabbricati sia pubblici	
	che privati, sia per l'esterno che per gli ambienti interni, l'esecuzione di	
	lavori di disboscamento, di taglio dei boschi, di pulizia del territorio, di ma-	
	nutenzione di fognature, l'installazione e la manutenzione di impianti elet-	
	trici, termici ed idrici, l'autotrasporto di persone, di beni e di materie pri-	
	me anche per conto terzi, l'esecuzione di lavori e manutenzioni cimiteriali	
	ed in aree cimiteriali, la prestazione di servizi di vigilanza urbana e monta-	
	na, con funzione anche antincendio.	
	Il tutto anche per conto di pubbliche amministrazioni, in appalto, conces-	
	sione e nell'osservanza delle norme dettate dalla legge e sotto la condi-	
	zione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscri-	
	zione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che	
	fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attua-	
	le o futura normativa.	
	La Società, occasionalmente e non nei confronti del pubblico, soltanto in	
	via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione	
	di ogni attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai	
	sensi delle Leggi 24 febbraio 1998 n. 58, 5 luglio 1991 n. 197 e 2 gennaio	
	1991 n. 1 nonché del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, potrà compiere	
	tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commer-	
	ciali opportune, partecipare a gare di appalto o licitazioni private presso	
	Amministrazioni, Enti e soggetti pubblici o privati e potrà assumere inte-	
	ressenze e partecipazioni, in altre società con oggetto analogo od affine	
	al proprio.	

	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto so-	
	ciale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	
	compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute neces-	
	sarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-	
	tamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegna-	
	ta ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità	
	- la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed a-	
	derendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	Le attività ascrivibili alla sezione "A" ed alla sezione "B" di cui all'art. 1 L.	
	381/91 saranno funzionalmente collegate all'interno della società attra-	
	verso la previsione di programmi ed attività di coordinamento per le fina-	
	lità del presente statuto. Per dette attività le gestioni verranno netta-	
	mente separate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni con-	
	cesse dalla vigente normativa.	
	La società si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci, in modo che il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per	
	cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma	
	punto B/9 del codice civile e inoltre potrà svolgere la propria attività an-	
	che nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale	
	ciascuna di Euro 300,00 (Euro trecento e centesimi zero).	

	Nessun socio può avere una partecipazione in cui valore superi i massimi	
	stabiliti dalle disposizioni vigenti.	
	SOCI - QUOTE	
	Art. 6	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 3 (tre); se	
	successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere in-	
	tegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli ef-	
	fetti dell'art. 2522 del Codice Civile.	
	Art. 7	
	Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in con-	
	trasto con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi parte-	
	cipando alle attività sociali.	
	I soci operatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in coo-	
	perativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, sal-	
	vo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei so-	
	ci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero com-	
	plexivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'ap-	
	partenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Art. 8	

	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo di Am-	
	ministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione	
	della categoria a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei li-	
	miti delle disposizioni di legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 9	
	Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo di Amministrazione con	
	l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista	
	dall'art. 2528 del Codice Civile.	
	Art. 10	
	La cessione delle quote è regolata dall'art. 2530 c.c..	
	Art. 11	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di	
	morte.	
	Art. 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Per quanto riguarda la disciplina del recesso si fa espresso riferimento al-	
	l'art. 2532 del Codice Civile.	

	Art. 13	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione, nei modi pre-	
	visti dall'art. 2533 cc, nei confronti del socio che:	
	- non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote;	
	- è gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o	
	dal contratto sociale;	
	- perde i requisiti personali per la partecipazione alla società;	
	- nei casi di cui agli art.li 2286 e 2288 c.c..	
	Art.14	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione devono essere	
	comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 15	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo	
	le disposizioni di legge.	
	Gli eredi possono però, ove ne facciano richiesta, subentrare nella qualità	
	di socio, a condizione che possiedano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	Se sono più di uno devono nominare un rappresentante comune.	
	Art. 16	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in confor-	
	mità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile.	
	ASSEMBLEA	
	Art. 17	
	L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede so-	
	ciale, purchè in Italia, con lettera raccomandata postale o anche a mano	

	se confermata per ricevuta oppure a mezzo fax (purchè confermato) da	
	inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.	
	Nell'avviso potrà esser prevista una data ulteriore di seconda convocazio-	
	ne nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assem-	
	blea non risulti legalmente costituita, comunque anche in seconda convo-	
	cazione valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la prima.	
	Art. 18	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quo-	
	ta posseduta.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante	
	delega scritta conservata agli atti societari.	
	Art. 19	
	L'Assemblea è presieduta a seconda della struttura dell'organo ammini-	
	strativo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministra-	
	tore unico.	
	In caso di loro assenza o impedimento essa è presieduta da altra persona	
	scelta dall'Assemblea seduta stante.	
	Art. 20	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresen-	
	tati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo com-	
	ma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta,	

	salvo nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del 2' comma dell'art. 2479 c.c. nei	
	quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà del capitale sociale.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata, anche in mancanza della	
	formale convocazione, quando ad essa partecipano, in proprio o a mezzo	
	delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia inter-	
	venuto o informato l'Organo Amministrativo nonché l'Organo di Controllo	
	e, qualora esistente e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti	
	posti all'ordine del giorno.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 21	
	La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabili-	
	to dall'assemblea in occasione della nomina: da un Amministratore Unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri	
	variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque secondo il numero	
	esatto che verrà determinato dall'assemblea in occasione della nomina.	
	L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori in caso di	
	consiglio di amministrazione dovranno essere scelti tra i soci cooperatori.	
	Art. 22	
	L'organo amministrativo resterà in carica fino a revoca o dimissioni o per	
	quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli	
	amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di	
	giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.	
	Art. 23	

	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	questo elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche	
	un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di im-	
	pedimento, nel caso questi non siano già stati nominati dall'assemblea.	
	Art. 24	
	L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri, nessuno escluso, per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha quindi la facoltà di	
	compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per quelli che la leg-	
	ge riserva in modo tassativo alle decisioni dei soci.	
	Il consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri po-	
	teri compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni.	
	Possono essere nominati procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti.	
	Art. 25	
	La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è	
	attribuita all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art. 26	
	Il Consiglio viene convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove	
	purchè in Italia, mediante avviso spedito con lettera raccomandata al-	
	meno otto giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo tele-	
	gramma o fax (purchè confermato) o raccomandata a mano, pure confer-	
	mata, da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei quali vengono	
	fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	

	Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Art. 27	
	Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni e ad un compenso che verrà determinato annualmente dall'assemblea dei soci.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 28	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la società nomina un Organo di Controllo.	
	L'Organo di Controllo è costituito alternativamente, su decisione dei soci da adottare in sede di nomina, da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale.	
	L'Organo di Controllo così nominato vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso esercita altresì la revisione legale dei conti salvo che per particolari disposizioni di legge sia nominato all'uopo un Revisore.	
	Quando l'Organo di Controllo esercita la revisione legale tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.	
	All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.	

	Qualora, in alternativa all'Organo di Controllo e fuori dei casi di obbligato-	
	rietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore,	
	questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di	
	società per azioni.	
	Il compenso del revisore è determinato dai soci al momento della nomina	
	per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamen-	
	te, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di deci-	
	sione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-	
	l'incarico.	
	L'incarico può essere revocato con decisione dei soci ai sensi di legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 29	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimita-	
	to di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 300,00 (Euro tre-	
	cento e centesimi zero);	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per es-	
	sere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	RISERVE	

	Art. 30	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo deve es-	
	sere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e	
	con le modalità previste dalla legge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 31	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nel-	
	l'ambito della mutualità e pertanto e' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514	
	c.c., alla società di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buo-	
	ni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	BILANCIO	
	Art. 32	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede	
	alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo pre-	
	senta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni	
	previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specifica-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve es-	
	sere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta	
	con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	RISTORNI	
	Art. 33	
	L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore	
	al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti	
	ai soci prestatori.	
	I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a	
	ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto	
	dall'art. 2516 del codice civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o me-	
	diate l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale del-	
	le rispettive quote.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 34	
	Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la So-	

	cietà, che abbiano per oggetto diritti disponibili per legge relativi al rap-	
	porto sociale saranno definite da un arbitro nominato, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale	
	di Avellino.	
	L'arbitro deciderà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo è	
	inappellabile.	
	Non formano oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle	
	quali la legge prevede come obbligatorio l'intervento del pubblico ministero.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 35	
	In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545	
	duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della li-	
	quidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma	
	l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	Firmato: Berardi Adriano - Berardi Maria Adriana - Konstantynovych Iryna	
	- Adam Jerzy Libera - Carbonara Marco - Francesco Pastore notaio - se-	
	gue sigillo notarile.	
	"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su sup-	
	porto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.LGs. 82/2005, che si trasmette ad	
	uso Registro Imprese".	
	Bollo virtuale assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.	